

Disposizione tecnica di funzionamento n. 11 rev. 2 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

Titolo	Perdita dei requisiti o mancato adempimento da parte dell'istituto fideiubente
Riferimenti normativi	Articolo 56, comma 56.3 e Articolo 68, comma 68.1, del Regolamento.

Pubblicata il 22 Giugno 2015

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con determinazione del 5 aprile 2007, come successivamente modificata ed integrata.

1. Premessa

L'articolo 56, comma 56.3, del Regolamento, prevede che nel caso in cui l'istituto fideiubente, ovvero la società controllante di cui all'articolo 56, comma 56.2 del Regolamento, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 56, comma 56.1, lettera a), del Regolamento, le fideiussioni rilasciate dall'istituto fideiubente restano valide fino al termine definito nelle DTF.

L'Articolo 68, comma 68.1, del Regolamento, prevede che le fideiussioni rilasciate dagli istituti fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.

2. Perdita dei requisiti da parte dell'istituto fideiubente

Nel caso in cui l'istituto fideiubente, ovvero la società controllante di cui all'articolo 56, comma 56.2 del Regolamento, perda uno o entrambi i requisiti di cui all'Articolo 56, comma 56.1, lettera a), del Regolamento, le fideiussioni rilasciate dall'istituto fideiubente restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il sessantesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito a meno che l'operatore non presenti prima una nuova fideiussione valida ed efficace rilasciata da un istituto diverso che abbia i requisiti di cui all'Articolo 56, comma 56.1, lettera a), del Regolamento.

3. Mancato adempimento dell'istituto fideiubente

Qualora l'istituto fideiubente, a seguito della richiesta di escussione per inadempimento di un operatore, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto fideiubente a favore di altri operatori, restano valide fino alla fine del periodo di fatturazione in cui ricade il trentesimo giorno calendariale successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Pertanto, ai fini della presentazione di richieste di registrazione di transazioni e di programmi, riferiti a periodi successivi, gli operatori presentano una nuova fideiussione rilasciata da un istituto diverso che abbia i requisiti di cui all'Articolo 56, comma 56.1, lettera a), del Regolamento.